

Codice Etico

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana



Indice

Preambolo

Sezione I - Principi etici dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Destinatari e ambito di applicazione

Capo II - Integrità e condotta etica nella ricerca

Articolo 3 - Legalità e integrità

Articolo 4 - Autonomia ed eccellenza nella ricerca

Articolo 5 - Qualità e trasparenza nell'attività scientifica e di ricerca

Articolo 6 - Benessere organizzativo e rapporto con i dipendenti, collaboratori a vario titolo

Articolo 7 - Tutela della proprietà intellettuale

Capo III - La protezione dei dati in Agenzia

Articolo 8 - Protezione dei dati

Articolo 9 - Principi fondamentali in materia di protezione dei dati

Capo IV - Responsabilità, indipendenza e conflitto di interesse

Articolo 10 - Responsabilità e conflitto di interessi

Articolo 11 - Tutela del nome e dell'immagine dell'Agenzia

Articolo 12 - Tutela della riservatezza

Capo V - Comunicazione istituzionale e diffusione libera e aperta della conoscenza

Articolo 13 - Comunicazione interna e istituzionale

Articolo 14 - Diffusione della conoscenza

Articolo 15 - Autonomia e libertà di critica

Articolo 16 - Rapporto con i *mass media*

Capo VI - Ambiente, relazioni con soggetti, rapporti internazionali

Articolo 17 - Uso etico delle risorse istituzionali

Articolo 18 - Sostenibilità ambientale

Articolo 19 - Decoro dei luoghi di lavoro

Articolo 20 - Politica sociale

Articolo 21 - Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni

Articolo 22 - Rapporti istituzionali e con le altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo 23 - Relazioni internazionali

Sezione II - Obblighi di comportamento nell'attività di ricerca

Capo I - Contratti, atti negoziali e sponsorizzazioni

Articolo 24 - Contratti e atti negoziali

Articolo 25 - Sponsorizzazioni e attività formativa

Articolo 26 - Contenuti della sponsorizzazione in generale e destinatari

Articolo 27 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Articolo 28 - Rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici

Capo II - Responsabilità nella ricerca

Articolo 29 - Responsabilità

Articolo 30 - Risultati della ricerca e contrasto del fenomeno del plagio

Capo III - Etica della ricerca durante gli stati emergenziali: studi osservazionali epidemiologici

Articolo 31 - Valori e principi di etica della ricerca nella progettazione e valutazione di ricerche osservazionali/epidemiologiche in emergenza sanitaria

Articolo 32 - Collaborazione tra ricercatori e condivisione tempestiva di risultati e dati delle ricerche

Sezione III - Obblighi di comportamento connessi all'attività di servizio

Articolo 33 - Codice di comportamento ARS

Sezione IV - Norme finali

Articolo 34 - Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice

Codice Etico Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Preambolo

L'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (di seguito anche ARS/Agenzia) si definisce come ente di consulenza e di ricerca all'interno del sistema sanitario e sociale regionale.

L'Agenzia Regionale di Sanità fornisce supporto tecnico-scientifico ai diretti referenti istituzionali (Giunta e Consiglio) e ai diversi soggetti e organizzazioni che operano nel sistema socio-sanitario regionale, nonché a una molteplicità di parti interessate. Tale supporto consente all'Agenzia di assumere una posizione di terzietà e di essere quindi autonoma rispetto a Regione Toscana. Nello svolgimento di una funzione così cruciale per il corretto funzionamento del sistema sanitario regionale toscano, ARS opera con passione e dedizione nel perseguimento dei propri obiettivi.

Mission

La *mission* di ARS è quella di offrire agli *stakeholder* elementi di conoscenza costantemente aggiornati e scientificamente solidi, con una prospettiva multidimensionale e sistemica, così da garantire maggiore salute limitando le disuguaglianze.

ARS si ispira ai seguenti valori di riferimento:

Non discriminazione

ARS contrasta qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità e alla lingua.

ARS garantisce le pari opportunità, la tutela dal *mobbing* e dalle molestie sessuali e persegue il benessere organizzativo.

Legalità e integrità

ARS opera nel rispetto dei principi di legalità e integrità, mettendo in atto le misure necessarie a prevenire la corruzione ed evitare comportamenti illeciti.

ARS realizza le proprie attività assicurando imparzialità, efficienza, economicità e buon andamento, nel rispetto delle leggi, dei contratti e delle direttive.

ARS assicura ai propri dipendenti e collaboratori lo svolgimento dei compiti senza condizionamenti dovuti a interessi privati e personali e senza che vi siano abusi della posizione rivestita.

I rapporti con gli *stakeholder*, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Trasparenza

L'attività lavorativa è improntata sul principio della trasparenza dell'azione amministrativa e fondata su veridicità, chiarezza e completezza dell'informazione.

ARS assicura che i dati, gli atti e le informazioni di cui ha la responsabilità di pubblicazione siano: veritieri, completi e aggiornati.

Riservatezza

ARS garantisce il rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di tutela e protezione dei dati personali nel trattamento delle informazioni.

ARS si impegna a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

Meritocrazia

ARS si impegna a perseguire i propri obiettivi garantendo in ogni circostanza il rispetto del criterio del merito e dell'eguaglianza dei punti di partenza.

Responsabilità sociale

ARS promuove la responsabilità sociale quale principio fondamentale della propria attività e come valore essenziale della gestione organizzativa, in coerenza con la propria funzione sociale, con la tutela dell'ambiente, con la responsabilità verso la comunità locale e le generazioni future.

ARS è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto territoriale di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività.

Sezione I - Principi etici dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il Codice Etico dell'ARS, di seguito "Codice", ha l'obiettivo di fissare i principi che devono orientare le condotte e gli atteggiamenti di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, ne fanno parte e prestano la propria opera anche solo occasionalmente e indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto.

2. L'ARS, tenuto conto dei suoi fini istituzionali, è da considerarsi un patrimonio della collettività. L'integrità dei comportamenti espressi dai predetti soggetti è strumentale affinché ne sia preservato il prestigio e l'autorevolezza.

3. L'osservanza del Codice consente di orientare i comportamenti rafforzando la cultura della responsabilità e la sensibilizzazione ad assimilare, nella condotta, i concetti di dignità, moralità, decoro, correttezza e lealtà, garantendo così che l'alto profilo morale e professionale dei singoli esalti il prestigio dell'intero Ente.

4. I soggetti che occupano posizioni di responsabilità all'interno dell'Ente sono tenuti a essere d'esempio per tutto il personale di riferimento al fine di indirizzarlo nell'osservanza del Codice.

5. Il Codice non interferisce in alcun modo con l'applicazione delle norme e con lo svolgimento dei procedimenti concernenti la responsabilità civile, penale, contabile e disciplinare. Esso è ispirato ai criteri generali e alle prescrizioni contenute nella Carta Europea dei Ricercatori nonché ai principi di Parità e Pari Opportunità per il personale.

Articolo 2 - Destinatari e ambito di applicazione

1. Il presente Codice Etico, fondato sui principi di non discriminazione, legalità e integrità, trasparenza, riservatezza, meritocrazia, responsabilità sociale, esprime i generali doveri etici cui sono tenuti a uniformarsi tutti i destinatari, costituendo in tal modo strumento volto alla disciplina di tutti i comportamenti soggetti a responsabilità individuale. Per "Destinatari" del presente Codice Etico si intendono tutti coloro che intrattengono con ARS rapporti di qualsiasi natura: dipendenti, amministratori, lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, dipendenti di operatori economici e fornitori che realizzano opere/attività in favore dell'Ente, etc.

Ai fini del presente Codice, si intendono:

- a) per "dipendenti": i dipendenti e i dirigenti a tempo determinato e indeterminato e i coordinatori;
- b) per "dirigenti": i soli dirigenti;
- c) per "coordinatori": coloro che sono preposti alla responsabilità degli Osservatori;
- d) per "responsabili": i soggetti che, in base all'assetto organizzativo, coordinano delle risorse umane;
- e) per "collaboratori": i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Agenzia (lavoratori autonomi; collaboratori coordinati e continuativi; stagisti; specializzandi, tesisti, borsisti, somministrati; consulenti; dipendenti di società fornitrici; etc.).

2. Il Codice Etico è parte integrante sia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sia del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) come misura di contrasto e di prevenzione dei fenomeni corruttivi ai sensi della L. n. 190/2012 e delle indicazioni fornite da ANAC. L'osservanza dei principi e dei contenuti del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i destinatari, pertanto, la relativa violazione potrà comportare, come stabilito dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) dell'Agenzia, l'applicazione delle sanzioni – previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – applicate ai dipendenti e dirigenti di ARS, fermo restando quanto stabilito sul tema dalla Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), nonché di quelle previste nei contratti con collaboratori, società e terzi in genere.

Capo II - Integrità e condotta etica nella ricerca

Articolo 3 - Legalità e integrità

1. L'Agenzia conforma la propria azione al rispetto dei principi di legalità e integrità, ponendo in essere le misure necessarie a prevenire la corruzione ed evitare comportamenti illeciti.

2. ARS si impegna a rispettare, nello svolgimento di tutte le proprie attività, le leggi e i regolamenti nazionali, regionali ed internazionali in vigore in Italia e non persegue nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

Ogni destinatario deve essere a conoscenza della normativa vigente e dei comportamenti conseguenti, con particolare riguardo ai comportamenti individuali dolosi o colposi contrari alla legge che possono generare un beneficio o un vantaggio per ARS.

3. L'Agenzia persegue l'interesse pubblico conformando la propria azione ai doveri di imparzialità, efficienza, economicità e buon andamento, nel rispetto delle leggi, dei contratti e delle direttive, anche tenendo conto dei codici deontologici delle singole professioni.

Assicura l'assolvimento dei compiti affidati ai destinatari senza condizionamenti dovuti ad interessi privati e personali e senza che vi siano abusi della posizione rivestita per raggiungere indebite utilità, al fine di favorire il più alto grado di fiducia e credibilità con il cittadino.

Articolo 4 - Autonomia ed eccellenza nella ricerca

1. Con la propria attività di ricerca ARS fornisce informazioni e strumenti a supporto della programmazione regionale e dei processi decisionali e di rinnovamento organizzativo, sia di livello regionale che locale.

2. ARS riconosce l'autonomia e la libertà della ricerca scientifica come valori fondamentali per la creazione e la diffusione della conoscenza. S'impegna a promuovere un contesto scientifico ed istituzionale idoneo ad incentivare la formazione permanente e le relazioni di scambio con la comunità scientifica nazionale e internazionale, quali presupposti per la crescita del sistema regionale ed il raggiungimento dell'eccellenza.

3. ARS promuove la ricerca responsabile e di elevata qualità attraverso il perseguimento dei migliori standard riconosciuti a livello internazionale, la valorizzazione delle capacità ed esperienze individuali, l'arricchimento continuo delle conoscenze. Garantisce lo sviluppo di programmi di formazione volti a rafforzare l'integrità della ricerca e a incentivare la discussione e il confronto sulle questioni etiche d'interesse per la comunità scientifica e per la società nel suo complesso.

4. Il corretto adempimento dei doveri istituzionali da parte di ogni componente della Agenzia prevale sull'esercizio di qualunque altra, pur legittima, attività professionale ed extraistituzionale.

Articolo 5 - Qualità e trasparenza nell'attività scientifica e di ricerca

1. Coloro che lavorano per l'Agenzia o che a qualunque titolo collaborano con essa, sono responsabili della qualità e della trasparenza della propria attività scientifica e di ricerca, nel rispetto dei più elevati standard etici relativi a metodologie, diffusione e utilizzo dei risultati. L'attività di ricerca non deve perseguire finalità e obiettivi in contrasto con i principi e i valori promossi dal presente Codice e dagli altri codici di condotta cui essa aderisce.

2. Nella distribuzione delle risorse destinate al finanziamento della ricerca, l'Agenzia considera i bisogni e le specificità tematiche, nonché il contributo, individuale e di gruppo, apportato nell'ambito scientifico.

3. L'Agenzia s'impegna a garantire la massima condivisione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica e promuove l'accesso alla conoscenza attraverso ogni mezzo idoneo.

4. ARS considera l'eccellenza nella ricerca e le applicazioni delle invenzioni come elementi fondamentali per il progresso della collettività e il miglioramento della qualità della vita. I componenti dell'Agenzia condividono l'obiettivo di gestire nell'interesse pubblico i risultati della ricerca, la trasferibilità di modelli d'eccellenza e il trasferimento tecnologico.

Tale obiettivo viene perseguito nell'attività istituzionale, nelle collaborazioni con enti pubblici e privati e nell'esercizio delle attività extraistituzionali negli ambiti inerenti alle proprie mansioni.

Articolo 6 - Benessere organizzativo e rapporto con i dipendenti, collaboratori a vario titolo

1. Riconoscendo nei lavoratori la risorsa centrale della propria attività, ARS promuove percorsi formativi di alto livello culturale e professionale, avvalendosi della collaborazione con le Università e gli Istituti di formazione nazionali e internazionali.
2. ARS si impegna nel costante monitoraggio delle esigenze formative del singolo lavoratore e, quando possibile, nell'individuare percorsi formativi in linea con esse.
3. Il rapporto tra dirigenti e dipendenti e collaboratori è ispirato ai principi di rispetto, fiducia, collaborazione e correttezza reciproca, pari opportunità e assenza di ogni discriminazione.
4. Nei rapporti con i lavoratori, ARS promuove un'efficace attività di monitoraggio del loro benessere e l'implementazione di strategie volte a garantirne il continuo miglioramento.

Articolo 7 - Tutela della proprietà intellettuale

1. L'Agenzia promuove la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, in collaborazione con gli inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge. In particolare ARS si adopera per la tutela delle opere dell'ingegno e degli altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., di ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché di ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Capo III - La protezione dei dati in Agenzia

Articolo 8 - Protezione dei dati

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 82, 82-bis, 82-ter e 82-novies decies della l.r. 40/2005, l'Agenzia è autorizzata ad accedere a tutti i flussi di dati a carattere regionale attinenti alla salute e al benessere sociale, ovunque collocati, per scopi di ricerca scientifica, specificando i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. ARS, che per finalità istitutive è preposta al trattamento di dati sensibili, in ossequio ai principi sanciti dalla Comunità Europea e dal legislatore statale, intende procedere alla definizione di un sistema di tutela della privacy, nella convinzione che attraverso il rispetto dei dati della persona si può ottenere un risultato importante: quello della tutela della dignità dei cittadini.
3. Nell'ottica predetta, s'impone pertanto un impegno organizzativo che passi attraverso azioni successive a breve e medio termine sino a giungere, in armonia con le scadenze dettate dal nuovo regolamento europeo, alla definizione di un sistema di regole certe.

Articolo 9 - Principi fondamentali in materia di protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali deve essere attuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è attuato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio.
3. I sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Le modalità del trattamento devono essere attuate avendo riguardo a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; gli stessi devono essere raccolti, registrati e aggiornati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; infine gli stessi devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
5. Il principio chiave della nuova protezione dei dati è il *by design*, ossia il garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche. A questo si aggiunge il principio del *by default* ovvero, per impostazione predefinita, tutte le imprese dovrebbero trattare i dati personali nella misura necessaria per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.
6. ARS è consapevole che i dati personali, trattati in violazione della disciplina rilevante in materia, non possono essere utilizzati.

Capo IV – Responsabilità, indipendenza e conflitto di interesse

Articolo 10 - Responsabilità e conflitto di interessi

1. In conformità ai propri principi costitutivi, ARS è autonoma e pluralista, libera da condizionamenti e indipendente da qualsiasi centro d'interesse esterno. Richiede ai propri componenti di osservare i principi di correttezza ed imparzialità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, nell'esclusivo interesse dell'Ente ed evitando situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.
2. Il conflitto di interessi si verifica quando l'interesse privato, personale o professionale del responsabile di una decisione contrasta con il principio d'imparzialità e, in particolare, quando l'interesse privato è anteposto a quello dell'Agenzia: tale situazione può prescindere dall'esistenza di un vantaggio economico o altra utilità.
3. In applicazione delle disposizioni normative vigenti, l'Agenzia individua le situazioni di potenziale conflitto di interesse relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche valutando per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Codice, l'assetto delle attività nell'Agenzia.
4. L'Agenzia incoraggia l'individuazione e la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse, secondo quanto previsto nel Piano della prevenzione della corruzione.

Articolo 11 - Tutela del nome e dell'immagine dell'Agenzia

1. L'Agenzia richiede a tutti i lavoratori di rispettare il nome e il prestigio dell'Ente e di astenersi da comportamenti suscettibili di lederne l'immagine. Non è consentito l'utilizzo del nome e del logo dell'ARS per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina vigente.
2. I lavoratori e i collaboratori dell'Agenzia non rilasciano, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione e comunicazione, dichiarazioni pubbliche in nome di ARS al di fuori dai casi previsti dalla normativa vigente o senza espressa autorizzazione. Non esprimono opinioni strettamente personali spendendo il nome dell'Agenzia. Essi sono tenuti ad utilizzare tutti i mezzi di comunicazione in modo corretto e nel rispetto dell'Ente e della riservatezza delle persone, evitando di diffondere informazioni, testi o immagini che possano nuocere al nome e al prestigio dell'Agenzia.
3. ARS richiede a tutti i propri dipendenti e collaboratori di mantenere un comportamento rispettoso delle libertà costituzionali, del prestigio e dell'immagine dell'Ente, anche nell'utilizzo dei *social media*.

Articolo 12 - Tutela della riservatezza

1. L'Agenzia richiede ai propri lavoratori di utilizzare i dati e le informazioni relative alle attività nell'ambito del ruolo ricoperto e nel rispetto del segreto d'ufficio, mantenendo riservate le notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di obbligo di trasparenza in conformità alle disposizioni normative vigenti.
2. L'Agenzia s'impegna ad assicurare l'equilibrio tra le libertà fondamentali della persona e le esigenze di rilevazione e monitoraggio delle attività istituzionali.
3. Per quanto riguarda la protezione dei dati personali si rinvia a quanto previsto al Capo III del presente Codice.

Capo V - Comunicazione istituzionale e diffusione libera e aperta della conoscenza

Articolo 13 - Comunicazione interna e istituzionale

1. Attraverso la comunicazione istituzionale e gli strumenti ad essa dedicati, l'Agenzia favorisce la diffusione all'interno e verso l'esterno della propria immagine, di identità e valori, funzioni ed attività istituzionali, anche nella prospettiva della rendicontazione sociale nei confronti dei suoi interlocutori.
2. ARS gestisce le relazioni esterne secondo i principi di trasparenza e di correttezza. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno devono essere veritiere, complete, univoche e diffuse nel rispetto delle linee di indirizzo di ARS.

Articolo 14 - Diffusione della conoscenza

1. Consapevole della rilevanza sociale della ricerca, ARS promuove e incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza e dei risultati scientifici delle proprie attività per contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.
2. ARS promuove la diffusione della conoscenza non solo attraverso modalità tradizionali, ma anche garantendo l'accesso agli archivi istituzionali per finalità di consultazione ed eventuale

riuso della letteratura scientifica e dei risultati della propria ricerca, nei limiti della normativa di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Articolo 15 - Autonomia e libertà di critica

1. ARS promuove un contesto favorevole al confronto delle idee e riconosce le libertà di pensiero, di opinione ed espressione, anche in forma critica, al fine di garantire la piena espressione della persona.
2. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione per attività svolte su richiesta di soggetti terzi, in caso di disaccordo scientifico, ARS si riserva il diritto di pubblicare un rapporto di studio indipendente, limitato ai risultati associati ai dati di ARS, e i soggetti terzi manterranno il diritto di pubblicare la propria versione.

Articolo 16 - Rapporto con i mass media

1. I rapporti con gli organi di informazione (stampa, televisione, radio, ecc.) spettano alla Direzione, e ai soggetti da essa delegati, che si avvale degli uffici competenti, nel rispetto della politica di comunicazione definita nella disciplina dall'Ente. Nel caso di eventuali contatti diretti da parte degli organi di informazione con i singoli destinatari in relazione alla attività dell'Agenzia, gli stessi informano preventivamente gli uffici competenti.
2. Nei rapporti con gli organi di informazione, particolare attenzione deve essere posta alla tutela della riservatezza e della dignità delle persone e al diritto alla protezione dei dati.

Capo VI - Ambiente, relazioni con soggetti, rapporti internazionali

Articolo 17 - Uso etico delle risorse istituzionali

1. ARS richiede ai propri lavoratori di avvalersi delle risorse istituzionali, di provenienza pubblica o privata, secondo criteri di responsabilità e trasparenza, assicurando l'uso efficiente ed efficace delle stesse.
2. ARS non consente l'utilizzo di attrezzature di ricerca, spazi, risorse umane, materiali o finanziarie per fini di natura personale o diversi da quelli istituzionali ovvero non espressamente autorizzati.
3. Tutti i dipendenti e i collaboratori assicurano la sostenibilità ambientale e la compatibilità delle attività con le esigenze di salvaguardia dei beni e delle risorse pubbliche.

Articolo 18 - Sostenibilità ambientale

1. Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare le regole per la raccolta differenziata applicate alla sede di lavoro.
2. I dipendenti e i collaboratori si impegnano ad applicare i principi della dematerializzazione documentale, a fare uso delle stampanti evitando il più possibile gli sprechi di carta e a spegnere le luci degli uffici terminata la permanenza negli stessi.

Articolo 19 - Decoro dei luoghi di lavoro

1. ARS cura e promuove un ambiente di lavoro in grado di contribuire al miglioramento dell'attività e al benessere delle persone.

2. Ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad adottare un comportamento civile e responsabile, conservando la funzionalità e il decoro dei luoghi di lavoro.

Articolo 20 - Politica sociale

1. ARS persegue obiettivi connessi allo sviluppo e al miglioramento dei servizi a favore della collettività, del contesto ambientale in cui opera e del sistema regionale di ricerca in ambito di salute e organizzazione dei servizi, con la consapevolezza di poter creare utilità a beneficio sia a favore dei cittadini sia delle aziende ed enti del SSR.

Articolo 21 - Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni

1. ARS non finanzia partiti o movimenti politici o organizzazioni sindacali, né i loro rappresentanti o candidati, e non effettua sponsorizzazioni rifiutando qualsiasi pressione diretta o indiretta di esponenti politici (a titolo esemplificativo e non esaustivo accettazione di segnalazioni ai fini delle assunzioni, contratti perfezionati con soggetti non dotati della necessaria competenza e professionalità).

Articolo 22 - Rapporti istituzionali e con le altre Pubbliche Amministrazioni

1. Ogni rapporto con le Istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali e internazionali, riconducibile alla normale attività amministrativa, è orientato a criteri di trasparenza e correttezza, evitando atteggiamenti di natura collusiva o che possano apparire tali.

2. Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nei rapporti istituzionali, i contatti con gli interlocutori avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dalla direzione di ARS. In ogni caso, nella conduzione di tali rapporti, sono assicurate adeguate forme di tracciabilità e documentazione in conformità alle prescrizioni vigenti.

3. I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni devono essere anch'essi improntati alla massima correttezza e trasparenza e in modo tale che non possano in alcun modo favorire l'adozione di provvedimenti che possano illegittimamente avvantaggiare o produrre benefici di natura economica a favore di ARS. Conseguentemente il dipendente e il collaboratore devono in particolare astenersi dal:

a. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici locali, regionali, nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;

b. destinare somme ricevute da organismi pubblici locali, regionali, nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

4. In occasione di attività ispettive nei confronti di ARS da parte della Amministrazione competente, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a prestare la loro massima collaborazione.

Articolo 23 - Relazioni internazionali

1. ARS riconosce l'importanza delle relazioni internazionali e il loro contributo allo sviluppo della ricerca scientifica. S'impegna a promuovere un contesto istituzionale idoneo ad incentivare le relazioni di mutuo scambio, la dimensione internazionale della ricerca e della formazione.

2. I dipendenti e i collaboratori partecipano alla comunità scientifica nazionale e internazionale attraverso progetti di ricerca e di "*capacity building*".

Nella realizzazione di tali progetti comunicano correttamente e in modo chiaro il proprio ruolo istituzionale presso l'Agenzia, coordinando la propria attività con i competenti uffici dell'Amministrazione.

3. L'Agenzia agevola la mobilità internazionale dei propri dipendenti allo scopo di incrementare la qualità della propria attività.

4. I dipendenti e collaboratori di ARS promuovono le relazioni internazionali, condividendo nelle strutture in cui operano le relazioni e le conoscenze di partner stranieri. Rispettano le diverse forme di organizzazione degli enti partner e favoriscono la conoscenza e l'apprezzamento all'estero dell'Agenzia.

5. ARS favorisce, attraverso accordi e attività di rete, la circolazione di ricercatori che concordano con l'Amministrazione l'eventuale ricorso a istituti per la promozione di tali percorsi al fine di garantire standard di qualità elevata.

6. ARS collabora con i partner internazionali in base al principio di parità di trattamento, valorizzando le diversità e la complementarità delle competenze scientifiche, in attuazione dei principi e dei codici etici internazionali.

Sezione II - Obblighi di comportamento nell'attività di ricerca

Capo I - Contratti, atti negoziali e sponsorizzazioni

Articolo 24 - Contratti e atti negoziali

1. Nello svolgimento delle attività propedeutiche a una gara pubblica, nella conclusione di accordi negoziali, nonché nella stipulazione di contratti e nella fase di esecuzione degli stessi, i dipendenti e i dirigenti agiscono secondo il principio di imparzialità e di ottenimento del massimo vantaggio per l'Ente nel perseguimento dei fini istituzionali.

2. In particolare, i dipendenti e i dirigenti non possono stipulare contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi mediante moduli standard o formulari (art.1342 codice civile).

3. Ciascuna procedura deve essere espletata adottando le più ampie condizioni di concorrenza, pubblicità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i dipendenti e i dirigenti non ricorrono a mediazione di terzi, né corrispondono o promettono ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

5. Nelle procedure di gara pubblica, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, l'aspirante contraente si impegna a rispettare i principi del presente Codice. In ogni caso i contraenti si impegnano espressamente a condividere e rispettare i medesimi principi al momento della stipulazione del contratto.

Articolo 25- Sponsorizzazioni e attività formativa

1. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, permettendo la realizzazione di attività predefinite, quali eventi formativi, convegni, pubblicazioni o progetti di ricerca non finanziati/finanziabili attraverso i capitoli di spesa ordinari a carico del bilancio dell'Ente.

2. I destinatari del Codice, in relazione alle iniziative di sponsorizzazione e agli atti di liberalità, osservano le procedure previste nel codice di comportamento dell'Agenzia, attenendosi a principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

3. La formazione sponsorizzata è ammessa qualora porti beneficio all'attività svolta e sulla base di proposte indirizzate all'Agenzia nel rispetto delle disposizioni vigenti; i dipendenti destinatari sono individuati in relazione al ruolo organizzativo, alle competenze possedute e al bisogno formativo, secondo criteri d'imparzialità e nel rispetto del principio di rotazione e pari opportunità. Rientrano nella fattispecie anche le risorse messe a disposizione da chiunque per la sponsorizzazione di convegni, congressi, attività formative da svolgere presso ARS.

4. Nell'individuazione dei soggetti ai quali affidare le attività formative interne, ARS si attiene ai principi di imparzialità e trasparenza.

Articolo 26 - Contenuti della sponsorizzazione in generale e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici, privati e associazioni.

2. Il ricorso alle sponsorizzazioni nella pubblica amministrazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il perseguimento di interessi pubblici;
- l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
- il conseguimento di un risparmio di spesa;
- la salvaguardia dell'indipendenza e dell'immagine dell'Agenzia e della sua libertà di iniziativa.

Articolo 27 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. ARS, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Articolo 28 - Rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici

1. I rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia, evitando qualsiasi comportamento volto a favorire specifici soggetti o suscettibile di potenziale conflitto d'interesse.

2. ARS applica i principi di trasparenza e indipendenza scientifica agli studi di farmaco-epidemiologia finanziati dalle aziende farmaceutiche, seguendo le Raccomandazioni principali del Codice di Condotta dell'ENCePP (*European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance*).

Capo II - Responsabilità nella ricerca

Articolo 29 - Responsabilità

1. Tutti i destinatari del presente Codice sono chiamati a operare con responsabilità nell'ambito

delle loro funzioni, garantendo il decoro personale e il reciproco rispetto nelle azioni e nell'eloquio e impegnandosi nell'uso responsabile dei locali e delle risorse materiali messi a disposizione dall'Ente.

2. Nell'espletamento delle attività essi sono tenuti a orientare il proprio operato ai principi di trasparenza, professionalità, onestà, lealtà, economicità, efficienza ed efficacia, contribuendo al perseguimento dei fini dell'Ente e dell'interesse pubblico generale. Nei rapporti con i destinatari della loro attività assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì da azioni arbitrarie che comportino effetti negativi sui destinatari stessi o che comportino discriminazioni.

3. I dirigenti dell'Ente, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, hanno la responsabilità di diffondere tra il personale la cultura dello studio, della formazione, della ricerca e del trasferimento di conoscenze e dei risultati al fine di contribuire allo sviluppo nell'ambito del territorio di riferimento.

4. Le responsabilità primarie di chi svolge attività di ricerca e di supporto alla ricerca includono i seguenti aspetti:

a) impegnarsi a rispettare, e a fare rispettare, la normativa vigente in materia di formazione e/o di lavoro, di proprietà intellettuale, di sicurezza e di sperimentazione;

b) favorire la diffusione delle conoscenze allo scopo di aumentare il benessere della società e della collettività;

c) prevenire un uso errato delle ricerche, delle teorie su cui esse si basano e delle tecniche utilizzate;

d) fornire strumenti in sedi appropriate e a persone sufficientemente preparate al loro corretto utilizzo;

e) tutelare l'immagine dell'Agenzia, sia nelle sedi scientifiche sia attraverso i *media* e nell'opinione pubblica;

f) salvaguardare il benessere psicologico di tutte le persone con cui a vario titolo si entri in contatto nelle diverse fasi della ricerca.

5. Il personale che svolge attività di ricerca si impegna affinché il proprio lavoro sia utile e non riproduca ricerche già effettuate, in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente e della Regione Toscana.

6. In particolare:

a) i ricercatori e gli operatori tecnici e amministrativi sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dalla programmazione annuale corrente e aggiuntiva, seguendo gli indirizzi ricevuti e fornendo le necessarie informazioni circa eventuali ritardi, modifiche o integrazioni necessarie alla puntuale realizzazione dei progetti di ricerca. Tutti i dipendenti e collaboratori a vario titolo coinvolti aderiscono ai principi di una solida, trasparente ed efficace gestione finanziaria e cooperano in caso di *audit* sulla loro ricerca.

b) assolti in via prioritaria gli obblighi derivanti dall'attività programmata, i ricercatori e gli operatori tecnici e amministrativi potranno svolgere attività di ricerca, in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia.

Articolo 30 - Risultati della ricerca e contrasto del fenomeno del plagio

1. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al rispetto delle norme in materia di riconoscimento

e tutela della proprietà intellettuale. L'autore di un'opera dell'ingegno o di un brevetto di cui sia titolare ARS e/o suscettibile di applicazione e valorizzazione a favore dell'Ente, ha l'obbligo di non servirsene per fini privati, di osservare la riservatezza dei risultati sino alla divulgazione ufficiale e di adoperarsi in collaborazione con l'Agenzia per una gestione dei risultati nell'interesse pubblico.

2. Nelle produzioni scientifiche collettive deve essere riconosciuto e valorizzato il contributo di tutti i componenti del gruppo di lavoro. Dal novero dei coautori non vanno escluse le persone che hanno collaborato e, viceversa, incluse quelle che non hanno apportato contributi.

3. ARS non ammette alcuna forma di plagio e disonestà intellettuale, sia essa intenzionale o derivante da condotta negligente o dall'abuso della posizione gerarchica. Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a sé stessi o l'appropriazione della titolarità di progetti, idee, risultati di ricerche appartenenti ad altri, nonché l'attribuzione della paternità di un'opera dell'ingegno ad un autore diverso da quello reale. Il plagio include l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti e prescinde dall'uso della lingua con la quale i prodotti scientifici sono presentati o divulgati.

4. L'Agenzia richiede ai dipendenti e collaboratori di contrastare e segnalare i casi di plagio di cui vengano a conoscenza nel corso delle loro attività.

Capo III - Etica della ricerca durante gli stati emergenziali: studi osservazionali epidemiologici

Articolo 31 - Valori e principi di etica della ricerca nella progettazione e valutazione di ricerche osservazionali/epidemiologiche in emergenza sanitaria

1. L'attività di ARS in tema di contrasto alla pandemia ha l'obiettivo fondamentale di conciliare l'interesse della collettività con la tutela dei singoli. Data la sua natura, ARS garantisce l'eticità della ricerca attraverso un opportuno bilanciamento tra valori, in particolare nel rispetto dell'autonomia individuale.

2. I valori cui si ispira l'azione dell'Agenzia in tema di studi osservazionali epidemiologici e di sorveglianza epidemiologica sono quelli evidenziati dall'Istituto Superiore di Sanità nel suo report del 25/05/2020:

- Professionalità e fiducia;
- Salute e sicurezza;
- Giustizia ed equità;
- Interdipendenza e solidarietà.

3. Per professionalità e fiducia si intende la responsabilità di guidare scelte individuali e collettive in condizioni di sofferenza e vulnerabilità, soprattutto quando le conoscenze scientifiche sono carenti o inadeguate, promuovendo un elevato livello di ricerca per aumentare le conoscenze in ambito sperimentale e nella vita reale, e condividendole il più rapidamente possibile con la comunità scientifica e la popolazione.

Per salute e sicurezza si intende l'operare a difesa del diritto all'assistenza sanitaria per tutti i cittadini, che è presupposto di base del nostro servizio sanitario nazionale e regionale, promuovendo ricerche di valore e svolte in modo da garantire al contempo la massima validità e utilità dei risultati ed il più alto livello di sicurezza e di protezione della salute per tutti i soggetti coinvolti.

Per giustizia ed equità si intende l'obbligo etico di usare le conoscenze per promuovere un'equa distribuzione di oneri e benefici, senza discriminare le fasce di popolazione più deboli e contrastando inaccettabili disuguaglianze.

Per interdipendenza e solidarietà si intende che, in presenza di emergenza pandemica, la ricerca in sanità pubblica ha ancor di più l'obbligo etico di sottolineare come la salute di ogni individuo sia interconnessa con quella di coloro che sono parte della comunità incentivando tra le altre cose la partecipazione dei cittadini alla ricerca, la collaborazione fra ricercatori e la condivisione dei dati fra differenti gruppi di ricerca.

Articolo 32 - Collaborazione tra ricercatori e condivisione tempestiva di risultati e dati delle ricerche

1. L'accessibilità e il riuso dei dati sono elementi sempre necessari all'avanzamento delle conoscenze scientifiche, supportati dal requisito etico del valore scientifico e sociale dell'attività di ricerca e, in un contesto di emergenza sanitaria, la richiesta di condivisione dei dati diventa ancora più stringente.

2. ARS promuove la cultura della condivisione dei dati e dei risultati, in particolare adoperandosi affinché:

- il ricercatore impegnato nella produzione di informazioni relative a un'emergenza sanitaria sia predisposto alla condivisione anche di risultati preliminari delle proprie ricerche, laddove l'urgenza e la rilevanza dell'informazione possano ragionevolmente bilanciare gli intrinseci limiti di robustezza metodologica;
- il ricercatore abbia la responsabilità di verificare e controllare l'accuratezza dei risultati anche attraverso meccanismi di revisione tra pari interni al proprio gruppo di ricerca, oltre che di una revisione esterna, e ciò sia in caso di risultati completi di uno studio che ancor più per la diffusione di dati preliminari;
- i dati siano raccolti in modalità preferibilmente interoperabili con altri *dataset*, in modo da permetterne l'aggregazione ad un livello più ampio.

3. Il ricercatore e le istituzioni pubbliche o private di appartenenza, quando non sia possibile pubblicare immediatamente i risultati in una rivista *peer reviewed*, diffondono le informazioni attraverso meccanismi di pre-pubblicazione.

Sezione III - Obblighi di comportamento connessi all'attività di servizio

Articolo 33 - Codice di comportamento ARS

1. ARS si è dotata di un codice di comportamento adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla allora definita Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC - Autorità Nazionale AntiCorruzione) in materia di codice di comportamento approvate con delibera n.75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n.165/2001) .

2. Per quanto non previsto dal presente Codice si rinvia al codice di cui al comma precedente.

Sezione IV - Norme finali

Articolo 34 - Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice

1. Il presente Codice è emanato con Decreto del direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla approvazione.
2. L'Agenzia promuove la divulgazione del presente Codice mediante pubblicazione sul sito istituzionale (www.ars.toscana.it) nonché ogni altro mezzo di comunicazione idoneo allo scopo.